COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GILBERTO BONALUMI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2017) 3

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* 3, 9

PETRUCCIOLI CLAUDIO 3

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO 3

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2127) . . . 8

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* 8, 9

PETRUCCIOLI CLAUDIO 9

RAUTI GIUSEPPE 9

Votazione segreta:

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

LEO CANULLO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1984.

Poiché il relatore, onorevole Cattanei, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna per ragioni del suo ufficio, su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, già approvato dalla III Commissione del Senato, riguarda la semplificazione delle procedure di spesa da parte delle nostre ambasciate e delle nostre strutture consolari ed il suo scopo è quello di metterle in condizione di stabilire un rapporto con l'amministrazione centrale per quanto riguarda la possibilità di liquidità e di cambio per le spese da esse sostenute.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo disegno di legge non solo per la finalità esplicitamente dichiarata, cioè quella del finanziamento delle spese da effettuarsi all'estero, ma soprattutto per quella relativa alla disciplina ed allo snellimento delle procedure relative alle medesime. Più volte, infatti, abbiamo assistito a situazioni paradossali – sempre denunciate – relative a ritardi recidivi nel pagamento degli stipendi del personale delle nostre ambasciate e consolati.

Esprimiamo quindi l'augurio che questo disegno di legge ponga termine ad una situazione assurda, quale quella di chiedere crediti presso istituti bancari all'estero per poter pagare gli stipendi al personale, restando a carico di questi i relativi interessi e senza mai ottenerne il rimborso.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Per motivi analoghi a quelli espressi dal relatore e dall'onorevole Tremaglia, anche il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonché per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri è istituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.

Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio

stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al Contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovrà presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio.

I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri.

A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvederà periodicamente al rimborso al Contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati.

Le operazioni effettuate dal Contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi così accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo articolo 8.

I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avrà comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonché i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Per rispettare i termini di pagamento previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, gli uffici amministrativi predetti potranno autorizzare l'esecuzione della spesa anche in pendenza delle relative procedure di controllo.

I fondi per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalità di cui al primo comma del presente articolo, possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.

Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'articolo 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.

(*È approvato*).

ART. 4.

I versamenti di cui all'articolo 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio

successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.

(*È approvato*).

ART. 5.

Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della direzione generale del Tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente Ragioneria centrale.

La direzione generale del Tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 6.

La direzione generale del tesoro può autorizzare l'utilizzo delle disponibilità dei conti correnti valuta Tesoro per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed eventualmente di altre amministrazioni, salvo reintegro da effettuarsi con le modalità di cui all'ultimo comma.

A tal fine le amministrazioni interessate inoltreranno al portafoglio dello Stato specifiche richieste indicanti il beneficiario, il capitolo di bilancio cui la spesa si riferisce, l'importo in valuta ed il controvalore in lire.

Il controvalore in lire è calcolato sulla base di una tabella di cambi convenzionali, determinati annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto di tutti gli elementi utili pervenuti dalle sedi all'estero relativi all'andamento del corso dei cambi della valuta locale rispetto alle principali valute di conto valutario.

Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a modifiche nella tabella per tener conto di eventuali intervenute variazioni nel corso dei cambi.

Ad operazione effettuata, viene disposto il versamento all'entrata dell'importo in lire indicato nelle richieste di cui al secondo comma, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le spese bancarie, comprese quelle concernenti i prelevamenti e i trasferimenti di fondi, sono a carico dei conti correnti valuta Tesoro.

Gli interessi corrisposti dagli istituti di credito vanno ad alimentare i conti.

(*È approvato*).

ART. 8.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attività all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica

dirigenziale ai princìpi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalità ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo.

(*È approvato*).

ART. 9.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possóno essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'articolo 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilità, nonché il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in cui ciò sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato - prima del loro inoltro alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione. Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Delle somme così erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma.

A ciascun servizio è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale.

Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati, sono istituiti posti di commissario regionale capo, primo commissario regionale, commissario regionale, nonché, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa.

Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori.

L'indennità base di cui all'articolo 171, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'articolo 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è stabilita nelle misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

Con le modalità di cui al primo comma e nel limite ivi indicato può essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati.

(*È approvato*).

ART. 10.

Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'articolo 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il

suo accreditamento presso le autorità dei paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dalla tabella A annessa alla presente legge.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, anche agli effetti dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere collocati fuori ruolo presso l'amministrazione degli esteri funzionari con qualifica dirigenziale provenienti da altre amministrazioni in numero non superiore a tre unità.

(*È approvato*).

ART. 12.

L'applicazione delle norme del capo I avverrà non oltre l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

È abrogata ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Restano salve le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1977, n. 322, che ha stabilito la nuova disciplina del fondo di anticipazione delle spese urgenti previsto dagli articoli 64-69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e nella legge 9 febbraio 1979, n. 38, e successive modifiche, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

(*È approvato*).

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Livello funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzioni all'interno	Funzioni all'estero (*)	Posti Funzioni
C	Dirigente Generale	2	Ispettore Generale Capo	Commissario regionale Capo	2
			Consigliere ministeriale	Esperto amministrativo Capo	
D	Dirigente Superiore	9	Capo ufficio	Primo Commissario regionale	9
			Consigliere ministeriale aggiunto	Esperto amministrativo	
		18	Capo reparto . . .	Commissario regionale	18
E	Primo Dirigente		Vice Consigliere ministeriale	Esperto amministrativo aggiunto . . .	

(*) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(*È approvata*).

TABELLA B

INDENNITÀ BASE DI SERVIZIO ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

FUNZIONE POSTO	INDENNITÀ
Esperto amministrativo capo Commissario regionale capo	Lire 290.000
Primo Commissario regionale Esperto amministrativo	Lire 267.000
Commissario regionale Esperto amministrativo aggiunto	Lire 238.000

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 26 gennaio 1980, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 116 del 29 aprile 1983) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983) », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1984.

Anche su questo provvedimento riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Cattanei, assente per ragioni del suo ufficio.

Quale conseguenza dell'impegno e della dilatazione del ruolo della nostra politica estera si rende necessario un potenziamento delle strutture a ciò delegate. In realtà, il vuoto di organico risulta essere piuttosto preoccupante, e a questo inconveniente cerca di rimediare il provvedimento in esame attraverso il conferimento dei posti disponibili ai candidati risultati idonei nei concorsi del ministero degli

affari esteri di cui ai decreti ministeriali n. 1031 e n. 4860.

Il numero di detti candidati servirà a far fronte ad una serie di mansioni del ministero degli affari esteri sia nella sua area metropolitana sia all'estero, in attesa che il Parlamento possa affrontare quanto stabilito già da circa un anno con gli ordini del giorno, all'unanimità approvati dalla nostra Commissione, e relativi, appunto, ad un riordino organico e programmatico dell'intera struttura del dicastero.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge che, oltre a conferire posti a candidati risultanti idonei in concorsi già espletati, fa fronte alle carenze di organico del Ministero degli affari esteri. E, al riguardo, voglio anch'io sottolineare la urgenza di un riesame complessivo della struttura del nostro dicastero, perché solo in quella sede potremo esprimere un giudizio reale sulla consistenza degli organici rispetto al fabbisogno di questo settore dell'amministrazione.

GIUSEPPE RAUTI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, richiamandosi alle considerazioni testé svolte dal relatore, voterà a favore di questo disegno di legge.

Ricordo che già in occasione del dibattito svoltosi sul bilancio del nostro dicastero, le carenze d'organico furono da tutti sottolineate ed aggiungemmo, altresì, che ad esse non si sarebbe fatto fronte, in modo adeguato, con piccoli concorsi – quali quelli cui si richiama il provvedimento in esame – che, certo, non affrontano il problema nella sua globalità. Del resto, è sufficiente guardare le date di indizione di questi concorsi per rendersi conto che si continua ad operare con un meccanismo le cui conseguenze sono pericolosamente negative perché, mentre trascorrono gli anni e si rincorrono le situazioni, nei posti che si dovrebbero coprire si creano nuove carenze organiche. Una persona che ha partecipato ad un concorso nel 1980 e che solo oggi viene invitata a prendere posto nei ruoli del Ministero degli affari esteri, sia pure a livello di coadiutore, nel frattempo, probabilmente, ha trovato una diversa sistemazione ed ha un'altra situazione familiare. Anche da questo punto di vista il meccanismo concorsuale necessita di una profonda revisione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le graduatorie degli idonei nel concorso a 64 posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, e nel concorso a 62 posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella dotazione organica prevista per la carriera esecutiva del predetto Dicastero dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2017).

Presenti e votanti . . . 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983) » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2127).

Presenti e votanti . . . 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreatta, Armato, Bianco, Bonalumi, Borri, Canullo, Colombo, Crippa, Crucianelli, Gabbuggiani, Giadresco, Lattanzio, Petruccioli, Portatadino, Pujia, Rauti, Rossino, Rubbi, Sandirocco, Sanlorenzo, Silvestri, Trebbi, Tremaglia.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO